DISCIPLINA DEGLI ORDINI E DELLE FEDERAZIONI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Legge Lorenzin, 11 gennaio 2018, n. 3
(GU n.25 del 31-1-2018)
Vigente al: 15-2-2018

ORDINI PROFESSIONALI

Ordini delle professioni sanitarie ➡ Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, de professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Obiettivi Ordini e relative Federazioni ➡ Enti pubblici non economici . Orga sussidiari dello Stato volti alla tutela degli interessi pubblici connessi all'eserci professionale. Tutelano la categoria e la tenuta degli Albi. Programmano, organizzano e valutano attività formative. Rendono parere obbligatorio nella disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione. Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria. Non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

Area Geografica ➡ Corrispondente alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre può estendere la competenza territoriale di un Ordine (circoscrizioni/Regioni).

Finanziamenti ➡ Dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. Finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Funzione Disciplinare separata la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritt di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professior nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presider della competente Commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza. Ove previsto, ammesso ricorso presso la Commissione centrale.

ORGANI DEGLI ORDINI

a) il Presidente;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Commissione di albo, per gli ordini comprendenti più professioni;

d) il Collegio dei revisori.

ORGANI ORDINI

Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Costituito da:

omponenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento,

componenti, se gli iscritti all'albo superano i inquecento ma non i millecinquecento,

lici componenti, se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento.

enti durano in carica quattro anni. Ogni Consiglio legge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei onenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere tario ed è ammessa la rielezione, alla stessa carica, olta consecutivamente. Possono essere sfiduciati con maggioranza dei due terzi dei componenti.

decreto del Ministro della salute è minata la composizione del Consiglio ivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di iologia medica e delle professioni arie tecniche, della riabilitazione e revenzione, nonché dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

COMMISSIONE DI ALBO

Per la professione odontoiatrica, costituito da:

* *cinque componenti* del medesimo albo, se gli iscritti non superano i millecinquecento,

* *sette componenti,* se gli iscritti superano i millecinquecento, ma sono inferiori a tremila,

* *nove componenti*, se gli iscritti superano i tremila

La professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo.

Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle Commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

COLLEGIO DEI REVISORI

Composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

VOTAZIONI

tazione per
e del Consiglio
ivo e della
ssione di albo

Valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i **due quinti** degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a **un quinto** degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida **qualunque sia il numero** dei votanti

Durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata non può essere inferiore a tre giorni

I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute

Avverso la validi
operazioni elett
ammesso ricors
Commissione cen
gli esercenti le pr
sanitarie

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Gestione e iscrizione professionisti nell'albo
- Vigilare sul decoro e sull'indipendenza dell'Ordine
- Designare rappresentanti presso commissioni, enti, e organizzazioni di carattere provinciale e comunale
- Promuovere la cultura e la formazione, anche in ambito universitario
- Fornire pareri, mediare e conciliare controversie, laddove richiesto
- Amministrare i beni e proporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- Proporre all'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata sulla base delle condizioni degli iscritti, per le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari

COMPITI DELLA COMMISSIONE DI ALBO

- Proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista
- Assumere la rappresentanza esponenziale della professione
- Designare rappresentanti presso commissioni, enti, e organizzazioni di carattere provinciale e comunale
- Promuovere la cultura e la formazione, anche in ambito universitario
- Fornire pareri, mediare e conciliare controversie, laddove richiesto
- Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari
- Esercitare funzioni gestionali
- Contribuire allo studio e all'attuazione dei provvedimenti relativi alla professione

SCIOGLIMENTO ORGANI ORDINI

I Consigli direttivi e le Commissioni di albo sono sciolti quando non sono in grado di funzionare regolarmente o in caso di gravi violazioni

Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali

Col medesimo decreto, subentra nelle funzioni e attribuzioni una Commissione straordinaria, composta da tre componenti

Entro tre mesi si deve procedere a nuove elezioni e il nuovo Consiglio eletto dura in carica 4 anni

ALBI PROFESSIONALI

Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

A) avere il pieno godimento dei diritti civili;

B) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

C) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE



CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

A) di perdita del godimento dei diritti civili;

B) di accertata carenza dei requisiti professionali;

C) di rinunzia all'iscrizione;

D) di morosità nel pagamento dei contributi

E) di trasferimento all'estero, salvo richiesta di conservazione

La cancellazione può essere pronunciata solo dopo aver sentito l'interessato ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

FEDERAZIONI NAZIONALI

- Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali
- Sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali
- Emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine.

ORGANI DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

a) il Presidente;

b) il Consiglio nazionale;

c) il Comitato centrale;

d) la Commissione di albo (se include più professioni);

e) il Collegio dei revisori.

ORGANI FEDERAZIONI

ESIDENTE

presenta la
one. Convoca e
e il Comitato
e il Consiglio
le. Membro di
del Consiglio
ore di Sanità

COLLEGIO DEI REVISORI

Composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

COMMISSIONE DI ALBO

Per la professione odontoiatrica, si compone di:

* Nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di

albo territoriali. I primi eletti entrano a far

parte del Comitato centrale della Federazione nazionale

Per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Comitato centrale.

COMITATO CENTRALE

Dirige le Federazioni ed costituito da *quindici componenti.*

Eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Durano in carica quattro anni.

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. La rielezione alla stessa carica è ammessa consecutivamente una sola volta.

CONSIGLIO NAZIONA

Composto dai president
rispettivi Ordini professi

creto del Ministro della salute è
minata la composizione delle
issioni di albo all'interno della
zione nazionale degli Ordini dei
nitari di radiologia medica e delle
sioni sanitarie tecniche, della
tazione e della prevenzione,
della Federazione nazionale degli
elle professioni infermieristiche.

COMMISSIONE DISCIPLINARE DI ALBO

I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. Ove previsto, ammesso il ricorso presso la Commissione centrale.

E' istituito **l'ufficio istruttorio nazionale** di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

- Approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, su proposta del Comitato centrale
- Approvare il codice deontologico, dello Statuto ed eventuali modificazioni
- Stabilire il contributo annuo, su proposta del Comitato centrale, che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione

COMPITI DEL COMITATO CENTRALE

- Amministrare i beni spettanti alla Federazione;
- Predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- Vigilare, sul piano nazionale, sul decoro e indipendenza delle rispettive professioni;
- Coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- Promuovere la cultura e la formazione, anche in ambito universitario, sul piano nazionale
- Designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni d carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- Dare direttive di massima per la soluzione di controversie, laddove richiesto

COMPITI DELLE COMMISSIONI DI ALBO

- Contribuire con le autorità centrali allo studio e all'attuazione dei provvedimenti d'interesse la professione;
- Esercitare il potere disciplinare -> Commissioni disciplinari;
- Promuovere la cultura e la formazione, anche in ambito universitario, sul piano nazionale, nelle Federazioni con più albi;
- Designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale, nelle Federazioni con più albi;
- Dare direttive di massima per la soluzione di controversie, laddove richiesto, nelle Federazioni con più albi.

<u>Per le Federazioni che comprendono un'unica professione, le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Comitato centrale</u>

SCIOGLIMENTO ORGANI FEDERAZIONI

I Comitati centrali e le Commissioni di albo sono sciolti quando non sono in grado di funzionare regolarmente o in caso di gravi violazioni

Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute

Col medesimo decreto, subentra nelle funzioni e attribuzioni una Commissione straordinaria, composta da cinque componenti

Entro tre mesi si deve procedere a nuove elezioni e il nuovo Consiglio eletto dura in carica 4 anni

DISCIPLINA TRANSITORIA

- Gli Ordini e i rispettivi organi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente
- Il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui alla presente disciplina e dai regolamenti attuativi

- Gli organi delle Federazioni nazionali restano in carica fino alla fine del proprio mandato
- Il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui alla presente disciplina e dai regolamenti attuativi

- All’attuazione delle disposizioni si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate

- Tali regolamenti disciplinano:

a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

- Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

- **a)** la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
- **b)** le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
- **c)** le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
- **d)** l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE

Art. 348

Abusivo esercizio di una professione.

«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Art. 589

Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusio da sei mesi a cinque anni..
…Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la qua richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»

Art. 590

Lesioni personali colpose

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della mul euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due an della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena p lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».